

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2696

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARCA, NAPOLITANO GIORGIO, ASSANTE, FREGONESE,
GASTONE, COLAJANNI, RAUCCI, TOGNONI**

Presentata l'11 agosto 1970

Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema degli « enti superflui » si riaffaccia puntualmente — insieme a quello del pullulare di enti che in modo diretto o indiretto assorbono e spendono pubblico denaro — ogni volta che si ripropone l'esigenza di selezionare e riqualificare la spesa pubblica.

Questa esigenza è tornata a farsi sentire con molta forza nel primo semestre del 1970, ma è probabile che ancora una volta gli enti pur palesemente superflui riescano a superare indenni la selezione. Il fatto è che gli « enti superflui » proprio perché tali e perché più impegnati a vegetare che a operare sfuggono facilmente ad ogni controllo anche perché forze potenti, che vivono e si arricchiscono del parassitismo, si muovono ogni volta che si tratta di decretare la soppressione di un ente. Ci sono voluti tredici anni per sopprimere in base alla legge 4 dicembre 1956 trentotto enti sugli oltre quarantamila enti pubblici esistenti, mentre continuano a vivere e a distribuire stipendi enti sorti per assistere i profughi della prima guerra mondiale. Il 31 ottobre 1967 la V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato della Re-

pubblica ha presentato una pregevole relazione generale (relatore Bonacina) sulle relazioni della Corte dei conti concernenti la gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo e ha avanzato in tale sede una serie di preziose proposte sia per quanto riguarda in generale il controllo sugli enti alla gestione finanziaria dei quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, sia per quanto riguarda gli enti superflui. In tale relazione erano state anche utilmente riprese talune conclusioni e proposte della Commissione Medici. Ma gli anni sono passati e passano e gli enti rimangono con i loro ritardi nella presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con il loro eccesso di spese di gestione, con l'inesistenza degli organici e di regolamenti del personale e, in taluni casi, con la loro palese inutilità.

Nel tentativo, aperto ovviamente all'apporto e al contributo degli altri gruppi parlamentari, di operare una svolta in questo settore, tanto più urgente quanto più occorre con decisione concentrare la spesa pubblica in direzione di alcune riforme fondamentali per creare una domanda qualitativamente nuova rispetto al passato, è stato preparato questo

progetto di legge. Esso sovverte un metodo tradizionale: non ci si pone più alla ricerca di enti superflui da sopprimere, ma alla ricerca degli enti indispensabili da conservare in vita con espresso atto positivo. Tutti gli enti non compresi in questo atto positivo saranno automaticamente posti in liquidazione (articolo 1) secondo le norme e modalità della legge 4 dicembre 1956.

Il vantaggio di questo metodo ci sembra indubbio. Gli enti sovvenzionati dallo Stato in via ordinaria non vengono sollecitati a nascondersi e ad esercitare una resistenza passiva, ma vengono stimolati a venire allo scoperto per addurre i titoli della loro « indispensabilità » ed essere inclusi nell'atto positivo del legislatore. In ogni caso si avrà il vantaggio di redigere un elenco ed un anagrafe completa (vedi articolo 5).

Allo stesso scopo, di giungere almeno ad un'anagrafe di tutti gli enti che usano denaro pubblico, è stato concepito l'articolo 2 che riguarda gli enti che a qualsiasi titolo (e non solo dunque in via ordinaria) abbiano interessato o interessino la finanza pubblica. Anche questi enti vengono stimolati a segnalare se stessi per non perdere dal 30 giugno 1971 il diritto a ricevere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sovvenzioni pubbliche. Avremo così un'anagrafe nazionale di tutti questi enti sulla cui rilevanza morale, politica ed economica sarà poi possibile discutere e legiferare.

Altro problema che si vuole risolvere è quello del controllo, oggi reso impossibile per il fatto che gli enti sovvenzionati in via straordinaria attingono alle più diverse fonti pubbliche centrali e periferiche senza che l'una sappia dell'altra e senza che risulti mai quan-

to l'ente riceve globalmente. Per questo (articolo 4) viene richiesto al Ministro del tesoro di fornire annualmente al Parlamento l'elenco degli enti indicando per ciascuno di essi le cifre analitiche e globali delle sovvenzioni che ciascuno di essi ha ricevuto.

Per gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e che saranno ritenuti indispensabili si sono perfezionate, sempre ai fini del controllo, alcune norme vigenti. Il periodo massimo per la presentazione alla Corte dei conti dei bilanci consuntivi è stato fissato a quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono (tenendo conto di un suggerimento della V Commissione permanente del Senato) e si è stabilito che la violazione dei predetti termini (articolo 3) comporta automaticamente la sospensione di ogni quota di sovvenzione.

È inutile dire che dovranno essere salvaguardati i diritti acquisiti dal personale degli enti pubblici fino alla data di entrata in vigore della presente legge: per le modalità della liquidazione si invia alla legge 4 dicembre 1956. Il personale recuperato potrà oggi essere utilmente impiegato non solo nell'amministrazione centrale dello Stato ma anche nelle istituite Regioni.

Anche se non può essere oggetto di precisa norma di legge è punto fermo per i presentatori che i problemi della sistemazione del personale dovranno essere affrontati sulla base di una consultazione e di una trattativa con le confederazioni nazionali dei lavoratori.

L'articolo 5 della proposta di legge riprende la proposta repubblicana (Gunnella, Compagna del 26 gennaio 1970) per l'istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli enti di diritto pubblico non previsti dalla Costituzione e gli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, alla gestione finanziaria dei quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, compresi quelli di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, che con decreto del Presidente della Repubblica non siano entro il 31 gennaio 1971 dichiarati indispensabili ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese sono soppressi a partire dal 1° febbraio 1971.

Ai fini di cui al precedente comma entro il 31 gennaio 1971 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il CIPE sarà reso pubblico l'elenco degli enti attualmente esistenti ritenuti indispensabili ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

Per la valutazione della indispensabilità degli enti si terrà conto in modo particolare della loro rilevanza ai fini dell'attuazione delle riforme e di una programmazione nazionale e regionale delle scelte produttive, del loro contributo ad un orientamento del consumo a favore dei consumi sociali e alla creazione di un nuovo tipo di domanda, dell'esigenza di favorire le spese produttive rispetto a quelle improduttive, della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, dell'esigenza di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica, dell'esigenza di riportare nell'ambito della pubblica amministrazione servizi che non giustifichino la loro permanenza come enti distinti dall'amministrazione dello Stato.

La liquidazione degli enti di cui al primo comma avverrà a cura del Ministro del tesoro a mezzo dello speciale ufficio di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e con le modalità previste da tale legge.

ART. 2.

Entro il 30 giugno 1971 il governo trasmetterà al Parlamento l'elenco di tutti gli enti sotto qualsiasi forma costituiti che ricevono o usano in vario modo e a qualsiasi titolo denaro pubblico o che abbiano comunque inte-

ressato, direttamente o indirettamente la finanza statale nel corso del triennio 1968-1970.

Fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento circa ulteriori finanziamenti pubblici a tali enti sulla base della loro rilevanza morale, sociale ed economica, gli enti non compresi nell'elenco di cui al primo comma non potranno ricevere dopo il 30 giugno 1971 ad alcun titolo né sotto qualsiasi forma sovvenzioni pubbliche.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è sostituito dai seguenti:

« Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

La violazione dei predetti termini comporta automaticamente la sospensione di ogni quota di sovvenzione e, trascorsi 30 giorni, la nomina di una Commissione straordinaria ».

ART. 4.

Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 saranno fissate le norme per garantire la pubblicità delle sovvenzioni agli enti di cui all'articolo 2, fatta salva la competenza per i controlli delle Regioni, delle province e dei comuni. Ogni anno, in allegato al bilancio consuntivo dello Stato, il Ministro del tesoro trasmetterà al Parlamento una relazione sull'entità della spesa pubblica relativa agli enti di cui all'articolo 2 con l'elenco degli enti medesimi, indicando per ciascuno di essi le cifre analitiche e globali delle sovvenzioni ricevute.

ART. 5.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro degli enti pubblici (nazionali, regionali e degli enti locali) e delle società, costituite a norma del codice civile, al cui capitale partecipano, direttamente o indirettamente, gli enti predetti.